

CENNI SUL REATO DI EPIDEMIA COLPOSA

A Cura della Dott.ssa Emanuela Trombetta

Reato di cui si è parlato molto, in questo periodo è quello di “Epidemia Colposa” previsto e sanzionato dagli artt. 452 – 438 c.p., delitto di evento a forma vincolata, di cui purtroppo, abbiamo scarsa giurisprudenza sul tema.

L’epidemia è un delitto contro la salute pubblica collocato nel titolo VI del libro II c.p. relativo ai delitti contro l’incolumità pubblica.

La materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno, rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei germi patogeni, ma anche da un evento di pericolo, rappresentato dall’ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza l’intervento dell’autore dell’originaria diffusione.

La giurisprudenza di merito, definisce perciò “epidemia” la manifestazione collettiva di una malattia infettiva umana che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto.

Ai sensi dell’art. 452 c.p. il fatto è punito anche qualora chi diffonde il virus non ne abbia la volontà, ma provochi il fatto con atteggiamenti negligenti e/o imprudenti. Questi vengono valutati dal giudice di merito e, ove necessario, da consulenti tecnici esperti della materia, i quali devono verificare se l’indagato ha agito con la diligenza richiesta dall’incarico ricoperto e seguendo le norme comportamentali e i protocolli obbligatori. La norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per colpa diffonde germi patogeni, mentre non ricomprende la condotta di chi abbia agevolato colposamente l’attività di diffusione: solo in forza dell’art. 113, comma 1, c.p. quest’ultima condotta acquista rilevanza penale.

Per epidemia si intende quindi la diffusione di una malattia, generalmente infettiva, che colpisce una grande quantità di individui nello stesso periodo. Tale malattia deve avere una diffusione spazio-temporale e determinata, altrimenti assume il nome di pandemia, come nel caso del Covid-19, che ha colpito l’intero pianeta.

Il reato di epidemia colposa, è spesso associato alla diffusione del virus che comporta l’infezione da H.I.V., e la Suprema Corte con la Sentenza 26 novembre 2019 n. 48014 traccia una netta distinzione tra contagio ed epidemia stabilendo che abbiamo: “... *Contagio e non epidemia se la trasmissione del virus, nello specifico Hiv, riguarda un numero di persone cospicuo ma non ingente in un lungo arco di tempo*”.

Nella vicenda specifica il contagio ha riguardato un numero di persone per quanto cospicuo, certo non ingente e in un tempo molto ampio: nove anni.

La Sentenza resta comunque di forte attualità in quanto cristallizza gli elementi specifici del reato, che si caratterizza per la "diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa, dal rapido sviluppo ed autonomo, entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata".

Il reato di cui all’art. 438 c.p. è un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque cagiona un’epidemia, purché ciò avvenga mediante la diffusione di germi patogeni. L’ipotesi racchiude, al contempo, i tratti del reato di danno e quelli del reato di pericolo, in quanto, al danno rappresentato dalla malattia di un considerevole numero di persone, si aggiunge il pericolo dell’ulteriore diffusione della patologia e quello della compromissione della loro vita.

L'agente deve agire con la coscienza e volontà dell'azione di diffusione e del conseguente evento. Si presuppone, inoltre, la consapevolezza della natura patogena dei germi e del nesso che vi è tra la diffusione di essi e l'evento epidemia.

Bisogna operare una ulteriore distinzione tra "reato di epidemia" da quello di "strage", disciplinato dall'art. 422 c.p.

La norma in esame punisce la condotta di chi, al fine di uccidere, mette in pericolo la pubblica incolumità, tale condotta può esplicarsi sia in un comportamento commissivo che omissivo, data la vaghezza della fattispecie astratta. Il comportamento omissivo, per essere penalmente rilevante, deve basarsi su una posizione di garanzia del soggetto agente. Trattasi dunque di reato di evento e a forma libera. La morte di una o più persone non è elemento costitutivo della fattispecie, ma semplicemente una circostanza aggravante, come si evince dall'ultima parte della norma. Ratio legis della norma è tutelare sia la pubblica incolumità che la gli individui. La norma richiede il dolo specifico, ovvero la volontà di mettere in pericolo la pubblica incolumità, al fine di uccidere una o più persone.

Nel reato di epidemia l'evento "morte di più persone" deve essere non voluto dall'agente, anche se eziologicamente connesso alla sua volontà. Il colpevole che agisca con il dolo di uccidere, infatti, risponderebbe del reato di strage. La condotta del reato di epidemia verrebbe assorbita da quegli "atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità" compiuti al fine di uccidere, di cui all'art. 422 del codice penale.

Il delitto di epidemia colposa è di competenza del Tribunale in composizione monocratica, salvo che ricorra la circostanza aggravante speciale dell'aver cagionato la morte di più persone, nel qual caso sarà deciso dal Collegio.

Di maggiore complessità è la competenza territoriale, occorre infatti determinare in quale contesto il singolo agente abbia infettato un numero di individui così rilevante da integrare l'evento e così consumare il delitto. Parte della dottrina, sostiene che se l'epidemia si propaga in circoscrizioni di giudici diversi, sarebbe competente quello del luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione. Invece, nel caso in cui sia integrata l'aggravante, la competenza si radicherebbe nel luogo in cui è avvenuta l'azione che ha portato alla diffusione del contagio, ai sensi dell'art. 8 comma 2, c.p.p.

Alla luce di quanto fin qui esposto pare opportuno sostenere che vi è impossibilità di applicare l'arresto in flagranza poiché la Polizia Giudiziaria non potrebbe valutare sul momento se la condotta del soggetto agente abbia cagionato un evento di dimensioni tali da integrare un'epidemia penalmente rilevante.